

VECCHIA VERSIONE	NUOVA VERSIONE
<p>ART. 3 - Soci La Società si compone di soci ordinari, collettivi e onorari, i quali debbono comunque essere tutti attivi nel settore dell'elettromagnetismo. Sono soci ordinari le persone fisiche. Sono soci collettivi gli enti, gli istituti, i centri e i consorzi di ricerca e di formazione superiore pubblici, privati o misti e le imprese. Possono essere soci onorari le persone che hanno raggiunto un'eminente posizione nella scienza e nella tecnologia elettromagnetiche. Il numero dei soci onorari non può superare il 15% delle Unità di ricerca di cui all'art. 4. Salve le precisazioni e le attribuzioni di cui agli articoli che seguono del presente Statuto, tutti i soci hanno pari diritti all'interno dell'Associazione.</p>	<p>ART. 3 - Soci (sostituisce integralmente il vecchio articolo)</p> <p>1. Tutte le persone fisiche attive nel settore dell'elettromagnetismo possono essere soci in una di queste categorie: a) socio ordinario b) socio offshore c) socio studente e) socio temporaneo f) socio a vita g) socio onorario</p> <p>2. L'iscrizione come socio ordinario va appoggiata dal rappresentante della UdR a cui il nuovo socio afferirà, e viene approvata con riserva dal Presidente. L'approvazione con riserva ha validità fino al termine dell'anno in cui è stata disposta ed ha efficacia dal pagamento della quota sociale per l'anno in corso. Le iscrizioni con riserva vengono, entro la scadenza, esaminate dal Consiglio Scientifico che può confermarle come iscrizioni definitive, oppure respingerle con delibera motivata. L'iscrizione così confermata viene rinnovata in automatico di anno in anno, col solo obbligo del pagamento della quota sociale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo.</p> <p>3. Per i soci offshore si applicano tutte le previsioni del comma 2, ad eccezione del pagamento della quota, che viene a tutti gli effetti sostituita dall'invio di una mail di conferma della iscrizione.</p> <p>4. L'iscrizione come socio studente può essere richiesta da studenti di Laurea Magistrale, dottorandi di ricerca e assegnisti di ricerca. Può inoltre essere richiesta da altre categorie individuate dal Consiglio Scientifico. La richiesta di iscrizione va appoggiata dal rappresentante della UdR a cui il nuovo socio afferirà, viene approvata con riserva dal Presidente. L'approvazione con riserva ha validità fino al termine dell'anno in cui è stata disposta ed ha efficacia dal pagamento della quota sociale per l'anno in corso. Le iscrizioni con riserva vengono, entro la scadenza, esaminate dal Consiglio Scientifico che può confermarle oppure</p>

respingerle. L'iscrizione così confermata viene rinnovata in automatico di anno in anno, col solo obbligo del pagamento della quota sociale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo, fino al 31 dicembre dell'anno in cui termina la qualifica che da diritto a tale iscrizione.

Durante questo anno il socio studente ha facoltà di richiedere un prolungamento della iscrizione come studente con la procedura usata inizialmente.

Il Consiglio Scientifico deve fissare una quota annuale ridotta per i soci studenti.

5. L'iscrizione come socio temporaneo, fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene perfezionata e senza possibilità di proroga automatica, può essere attribuita automaticamente, a seguito di delibera del Consiglio Scientifico, a tutti coloro che si iscrivono ad eventi organizzati da SIEm e che non sono già soci. Gli eventi che danno diritto a questa iscrizione sono individuati dal Consiglio Scientifico, che stabilisce anche l'eventuale costo di tale iscrizione nonché i diritti di tali soci.

6. I soci ordinari che vanno in quiescenza, o che sono già in quiescenza, possono chiedere al Consiglio Scientifico la trasformazione del loro stato in quello di soci a vita, purché siano in regola col pagamento dell'anno in corso e dei due anni precedenti. Il passaggio di stato si perfeziona col pagamento di una quota speciale unica, e viene rinnovata automaticamente.

7. Possono iscriversi alla SIEm come soci collettivi gli enti, gli istituti, i centri e i consorzi di ricerca e di formazione superiore pubblici, privati o misti e le imprese. Le domande di ammissione, indirizzate al Presidente dell'Associazione, e istruite dal Consiglio Direttivo, sono approvate dal Consiglio Scientifico.

8. Possono essere soci onorari le persone che hanno raggiunto un'eminente posizione nella scienza e nella tecnologia elettromagnetiche. Il numero dei soci onorari non può superare il 15% delle Unità di ricerca di cui all'art. 4.

9. Fatte salve le precisazioni e le attribuzioni di cui a questo e agli articoli che seguono del presente Statuto, tutti i soci hanno pari diritti all'interno dell'Associazione.

10. I soci offshore, studenti e a vita non

	<p>possono essere nominati rappresentanti di sede, non possono far parte di Consiglio Scientifico e Consiglio Direttivo, né possono essere titolari di cariche sociali. I soci temporanei non possono afferire ad alcuna UdR né ad alcuna Sezione, non possono far parte di Consiglio Scientifico e Consiglio Direttivo, né possono essere titolari di cariche sociali.</p> <p>11. Tutti i soci hanno diritto di chiedere una trasformazione della loro categoria, con la stessa procedura richiesta per la prima iscrizione in quella categoria.</p>
<p>ART. 4 - Unità di ricerca L'Associazione è organizzata in Unità di ricerca ordinarie o aggregate. L'Unità di ricerca ordinaria è costituita dall'insieme di soci ordinari che svolgono la loro attività scientifica presso o in collaborazione con una stessa struttura universitaria o istituto pubblico di ricerca. Ogni Unità di ricerca ordinaria designa il proprio rappresentante in seno al Consiglio Scientifico, di cui al successivo art. 11; la nomina è comunque rimessa al Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 10, il quale tuttavia, ove non venga eletto il designato dell'Unità di ricerca, deve darne motivazione. Il rappresentante dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Le Unità di ricerca aggregate sono costituite dai soci collettivi. Ogni Unità di ricerca aggregata designa il proprio rappresentante presso il Consiglio Scientifico, così come quelle ordinarie. Il rappresentante dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Ogni socio ordinario è tenuto ad afferire a una sola Unità di ricerca. Successivamente all'atto costitutivo, sono formalmente costituite, in conformità al presente Statuto, le Unità di ricerca già di fatto operanti. La costituzione di nuove Unità di ricerca, siano ordinarie o aggregate, è deliberata dall'Assemblea dei soci, di cui al successivo art. 9, su proposta del Consiglio Scientifico.</p>	<p>ART. 4 - Unità di ricerca (si modifica solo il comma 4, in grassetto) 1. L'Associazione è organizzata in Unità di ricerca ordinarie o aggregate. 2. L'Unità di ricerca ordinaria è costituita dall'insieme di soci ordinari che svolgono la loro attività scientifica presso o in collaborazione con una stessa struttura universitaria o istituto pubblico di ricerca. Ogni Unità di ricerca ordinaria designa il proprio rappresentante in seno al Consiglio Scientifico, di cui al successivo art. 11; la nomina è comunque rimessa al Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 10, il quale tuttavia, ove non venga eletto il designato dell'Unità di ricerca, deve darne motivazione. Il rappresentante dura in carica tre anni e può essere riconfermato. 3. Le Unità di ricerca aggregate sono costituite dai soci collettivi. Ogni Unità di ricerca aggregata designa il proprio rappresentante presso il Consiglio Scientifico, così come quelle ordinarie. Il rappresentante dura in carica tre anni e può essere riconfermato. 4. I soci temporanei e collettivi non possono afferire ad alcuna Unità di Ricerca. Tutti gli altri soci sono invece tenuti ad afferire ad una sola Unità di Ricerca. 5. Successivamente all'atto costitutivo, sono formalmente costituite, in conformità al presente Statuto, le Unità di ricerca già di fatto operanti. 6. La costituzione di nuove Unità di ricerca, siano ordinarie o aggregate, è deliberata dall'Assemblea dei soci, di cui al successivo art. 9, su proposta del Consiglio Scientifico.</p>

<p>ART. 5 - Composizione e aggiornamento dell'Associazione</p> <p>All'atto della costituzione della Società, sono soci ordinari i professori e i ricercatori universitari, appartenenti al Settore Scientifico-Disciplinare ING-INF/02, Campi elettromagnetici, che partecipano all'atto costitutivo.</p> <p>Successive adesioni all'Associazione di soci ordinari e collettivi sono basate su espressa domanda degli interessati recante dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti.</p> <p>Le domande di ammissione, indirizzate al Presidente dell'Associazione, e istruite dal Consiglio Scientifico, sono approvate dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono designati dal Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio Scientifico.</p>	<p>ART. 5 - Composizione e aggiornamento dell'Associazione (sostituisce integralmente il vecchio articolo)</p> <p>1. I soci ordinari, studenti, onorari e collettivi iscritti al momento di entrata in vigore delle modifiche dello Statuto, permangono nel loro stato con le nuove prescrizioni. In particolare, i rappresentanti di UdR devono comunicare, per ciascun socio studente, l'anno in cui il socio perde la qualifica di socio studente. Il Consiglio Scientifico delibererà la cessazione della iscrizione per questi soci studenti.</p> <p>2. I soci onorari sono designati dal Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio Scientifico.</p>
<p>ART. 6 - Quote sociali - Recesso ed esclusione dei soci</p> <p>I soci, sia ordinari sia collettivi, sono tenuti a corrispondere annualmente delle quote associative, le cui entità sono stabilite dal Regolamento interno, di cui al successivo art. 19.</p> <p>Il rapporto associativo nei confronti di un singolo socio viene a cessare per recesso o per esclusione causata da morosità nel pagamento delle quote associative protrattasi per tre anni consecutivi.</p> <p>Il Consiglio Scientifico può inoltre proporre l'esclusione del socio, a qualunque categoria appartenga, la cui attività si renda incompatibile con gli interessi morali, scientifici o materiali della Associazione. I provvedimenti di esclusione sono adottati dall'Assemblea dei soci.</p>	<p>ART. 6 - Quote sociali - Recesso ed esclusione dei soci (si modificano solo i commi 1 e 2, in grassetto)</p> <p>1. L'entità delle quote annuali sono stabilite dal Regolamento interno, di cui al successivo art. 19.</p> <p>2. Il rapporto associativo nei confronti di un singolo socio viene a cessare per dimissioni, morosità nel pagamento delle quote associative protrattasi per tre anni consecutivi o a seguito di delibera motivata del Consiglio Scientifico.</p> <p>3. Il Consiglio Scientifico può inoltre proporre l'esclusione del socio, a qualunque categoria appartenga, la cui attività si renda incompatibile con gli interessi morali, scientifici o materiali della Associazione. I provvedimenti di esclusione sono adottati dall'Assemblea dei soci.</p>
<p>ART. 11 - Consiglio Scientifico</p> <p>Il Consiglio Scientifico è formato dai rappresentanti delle Unità di ricerca in cui la Società è articolata, secondo le designazioni, ancorché non vincolanti, di cui al precedente art. 4; è inoltre costituito dai rappresentanti delle Sezioni, di cui all'art. 7, e dai soci onorari.</p> <p>Sono inoltre membri del Consiglio Scientifico</p>	<p>ART. 11 - Consiglio Scientifico (si elimina soltanto un punto del comma 3)</p> <p>1. Il Consiglio Scientifico è formato dai rappresentanti delle Unità di ricerca in cui la Società è articolata, secondo le designazioni, ancorché non vincolanti, di cui al precedente art. 4; è inoltre costituito dai rappresentanti delle Sezioni, di cui all'art. 7, e dai soci onorari.</p>

<p>i rappresentanti delle Sezioni.</p> <p>Il Consiglio Scientifico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. indirizza e organizza le attività scientifiche della Società; 2. istruisce le domande di associazione e le propone all'approvazione del Consiglio Direttivo; 3. propone al Consiglio Direttivo la cooptazione dei soci onorari; 4. propone all'Assemblea la costituzione delle Unità; 5. formula pareri sulla costituzione delle Sezioni; 6. individua nel suo seno, fra i membri aventi voto deliberante, il Consiglio Direttivo, il Presidente e, su proposta di quest'ultimo, il Segretario e il Tesoriere. Consiglio Direttivo, Presidente, Segretario e Tesoriere sono poi nominati dall'Assemblea sulla base delle designazioni, pur non vincolanti, del Consiglio Scientifico; 7. propone all'Assemblea l'esclusione di soci. <p>Il Presidente, che sia rappresentante di un'Unità di ricerca, decade da tale carica. L'Unità interessata provvede a eleggere un nuovo rappresentante.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sono inoltre membri del Consiglio Scientifico i rappresentanti delle Sezioni. 3. Il Consiglio Scientifico: <ol style="list-style-type: none"> a. indirizza e organizza le attività scientifiche della Società; 2. istruisce le domande di associazione e le propone all'approvazione del Consiglio Direttivo; b. propone al Consiglio Direttivo la cooptazione dei soci onorari; c. propone all'Assemblea la costituzione delle Unità; d. formula pareri sulla costituzione delle Sezioni; e. individua nel suo seno, fra i membri aventi voto deliberante, il Consiglio Direttivo, il Presidente e, su proposta di quest'ultimo, il Segretario e il Tesoriere. Consiglio Direttivo, Presidente, Segretario e Tesoriere sono poi nominati dall'Assemblea sulla base delle designazioni, pur non vincolanti, del Consiglio Scientifico; f. propone all'Assemblea l'esclusione di soci. 4. Il Presidente, che sia rappresentante di un'Unità di ricerca, decade da tale carica. L'Unità interessata provvede a eleggere un nuovo rappresentante.
--	--